



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 25 luglio 2024

Circolare n. 1184

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Precisazioni sull'utilizzo del titolo, marchio e logo dei Consulenti del Lavoro

Sono pervenute a questo Consiglio innumerevoli richieste di chiarimenti provenienti dai dirigenti territoriali, relative all'utilizzo del titolo, del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro. A tal proposito si precisa e chiarisce quanto segue, con preghiera di divulgazione a tutti gli iscritti.

Sull'utilizzo del titolo di Consulente del Lavoro

Va precisato che:



a) Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, il titolo di "Consulente del Lavoro" va attribuito **soltanto** ai professionisti o alle le società tra professionisti iscritte all'Albo di cui all'articolo 8 della stessa Legge, e non è quindi utilizzabile dagli altri soggetti "autorizzati" ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte dell'articolo 1, comma 1;

b) per "praticante" si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

c) per "Ordine" si intendono i Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Sul possesso del DUI

È obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il "certificato di autenticazione" CNS, un "certificato di firma digitale", che incorpora anche la "qualifica" del titolare, ossia l'appartenenza all'Ordine dei Consulenti del lavoro. Infatti, per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro vengono univocamente riconosciuti per il tramite del tesserino DUI, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h della legge 12/1979.

Com'è noto, al DUI è abbinata anche una PEC istituzionale e, pertanto, ogni iscritto ha a disposizione una casella di posta elettronica certificata caratterizzata dal seguente dominio: @consulentidellavoropec.it o @cdlrmpec.it, per i soli iscritti al Consiglio Provinciale di Roma. L'iscritto, per sue esigenze personali, potrà avere anche altre PEC, purché comunicati al Consiglio Nazionale, per il tramite del proprio Consiglio Provinciale, quale intende utilizzare ai fini della pubblicazione sul portale INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia, i cui dati sono aggiornati periodicamente dallo scrivente (cfr. Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro n. 1936 del 14 febbraio 2019).

Utilizzo del marchio e del logo

Il marchio ed il logo dei Consulenti del Lavoro sono simboli fortemente identitari per l'immagine dei singoli iscritti, per l'intera categoria, nonché per gli Organi rappresentativi della stessa.



L'idea che la figura del marchio vuole esprimere è la triangolazione fra consulente, società e lavoro con l'obiettivo di rendere graficamente i valori alla base della categoria professionale.

Il marchio ed il logo, nella loro essenzialità, permettono una vasta e inesauribile applicazione ad ogni livello di messaggio, da quello istituzionale a quello professionale del singolo iscritto.

Ovviamente, trattandosi, come detto, di simboli identitari che esprimono l'appartenenza ad una categoria professionale e l'aderenza ai principi che la governano, l'utilizzo di marchio e logo è stato debitamente regolamentato sin dalla loro creazione, in particolare con l'adozione da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro della delibera n. 67 del 19 settembre 1995, con la redazione da parte dello stesso Consiglio del conseguente manuale di utilizzo, ed infine, nel 1997, con la definitiva registrazione del marchio a nome del CNO.

Il modo individuato per distinguere visivamente i diversi soggetti legittimati all'uso dei simboli suddetti, è quello della personalizzazione del marchio dei Consulenti del lavoro, modificandone il colore di una o più barre, o anche lo sfondo.

Tuttavia, **i professionisti iscritti all'Ordine**, per diffondere l'immagine propria e del proprio Studio, **sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore**, unitamente al logo "Consulenti del Lavoro" scritto con il font autorizzato.

Più nello specifico:

- il marchio con la barra superiore verde indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- il marchio con la barra superiore gialla indica il Consiglio Provinciale dell'Ordine;
- il marchio con la barra superiore blu indica l'ENPACL;


Pertanto, i **marchi** e i **loghi da non utilizzare** da parte del singolo Consulente sono i seguenti:



Ed infine il marchio con la barra superiore rossa può essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).



Il marchio e il marchio con logo che il singolo Consulente del lavoro può utilizzare legittimamente sono dunque i seguenti, con il **marchio senza banda colorata** e il **logo unicamente con la scritta “Consulenti del Lavoro”**:



Utilizzo improprio di marchio, logo e nomi di dominio

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine è, come è noto, fortemente impegnato non solo nel contrasto all’abusivismo professionale ma anche nella sorveglianza a che il confronto concorrenziale tra gli iscritti avvenga secondo i principi di correttezza, liceità e rispetto della deontologia professionale.

In tale ambito si colloca anche la sorveglianza del CNO sull’uso dei segni distintivi da parte di iscritti e terzi e la volontà nel prossimo futuro di provvedere ad un integrale rivisitazione del sistema.

In quest’ottica, sempre ai fini della chiarezza e della valorizzazione della professione, rientra anche la riorganizzazione dei nomi di dominio presenti sul web contenenti espressioni quali “*consulentidellavoro*” o “*consulentedellavoro*”, che in varia misura creano una possibile confusione con il dominio istituzionale denominato “*consulentidellavoro.it*”

Per mero scrupolo si segnala infine che l’abusivo utilizzo e/o la registrazione di marchi identici o simili a quelli registrati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine o dagli Organismi di categoria, verrà perseguito di fronte alle Autorità competenti, nei modi previsti dalla legge.

Conclusioni

Per tutti i motivi contenuti nella espositiva che precede si invitano tutti gli iscritti all’Albo e le altre istituzioni di categoria, attentamente considerato il contenuto di questa circolare, ad evitare ogni possibile comportamento posto in violazione delle regole e dei diritti sopra ricordati, eventualmente provvedendo a rimuovere gli effetti di attività non conformi già in essere, e nel contempo a divulgare i



principi per la protezione dei segni distintivi di categoria che da lungo tempo proteggono l'identità del Consulente del Lavoro.

Ferma restando l'illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, il CNO, trascorsi **60 giorni** a far data dall'emanazione della presente circolare (in modo da consentire a tutti i destinatari l'adeguamento ai principi sopra ricordati) valuterà anche ai fini della integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei criteri di utilizzo sopra indicati.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione